

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

CXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPATARO

INDICE

	PAG.	PAG.	
Proposta di legge (<i>Discussione e non approvazione</i>):		Proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
LENOCI ed altri: Agevolazioni di carriera agli ufficiali combattenti della guerra 1940-1945, dipendenti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (2828)	1432	STORTI ed altri: Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (385)	1468
PRESIDENTE	1432	PRESIDENTE	1468
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1432	ARMATO	1468
FRANCAVILLA	1432	SAMMARTINO	1468
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	1468
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale. (<i>Urgenza</i>). (4523)	1432	DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo. (2480)	1468
PRESIDENTE . 1432, 1433, 1438, 1450, 1455, 1457, 1459, 1460, 1461, 1467		PRESIDENTE	1468, 1469
TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . 1433, 1438, 1460, 1466		DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	1468, 1469
CANESTRARI, <i>Relatore</i>	1438, 1450, 1455, 1457, 1459, 1460, 1467	DURAND DE LA PENNE	1468, 1469
FABBRI	1460, 1467	SCHIANO	1468
ARMATO	1460, 1467	ADAMOLI	1468, 1469
BIANCHI GERARDO	1460	AMODIO, <i>Relatore</i>	1469
SAMMARTINO	1460, 1466	Votazione segreta:	
FRUNZIO	1460, 1467	PRESIDENTE	1469
ADAMOLI	1460		
FRANCAVILLA	1466		
PETRUCCI	1467		

La seduta comincia alle 10,45.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lenoci ed altri: Agevolazioni di carriera agli ufficiali combattenti della guerra 1940-1945, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (2828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lenoci, Guadalupi, Musotto, Scarongella: « Agevolazioni di carriera agli ufficiali combattenti della guerra 1940-1945, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Sulla proposta di legge la V Commissione (Bilancio) ha deliberato di esprimere parere contrario poiché non risulta indicata la misura della maggiore spesa implicata, né alcuna adeguata copertura.

Dopo questa premessa, do la parola al Sottosegretario di Stato.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Faccio prima di tutto rilevare alla Commissione che il parere contrario della Commissione Bilancio, essendo vincolante, rende pressoché inutile la prosecuzione della discussione. Ma anche nel merito dovrei esprimere parere decisamente contrario, poiché gli ufficiali combattenti delle ferrovie dello Stato, contrariamente a quanto viene tranquillamente affermato nella relazione del presentatore, hanno fruito di notevoli benefici. Anzi, in particolar modo alcune categorie hanno avuto maggiori benefici di tutti gli altri dipendenti statali, come il passaggio al grado superiore, in presenza di determinati requisiti, e la concessione a tutti i combattenti della seconda guerra mondiale di due anni di anzianità. Conseguentemente, se la proposta di legge dovesse essere approvata, essa procurerebbe ai destinatari un secondo beneficio. Anche dal punto di vista equitativo la proposta di legge non ha fondamento.

Per questi motivi esprimo parere decisamente contrario alla proposta di legge, avvertendo che le ragioni della reiezione sono così gravi e profonde, che se la Commissione dovesse in qualche modo insistere — e credo che non lo possa per il parere contrario della Commissione Bilancio — il Governo sarebbe costretto a chiedere la rimessione della proposta di legge in Aula.

PRESIDENTE. In assenza del relatore, onorevole Petrucci, riferirò io stesso sulla proposta di legge, la quale trae origine dalla esigenza di porre fine allo stato di disagio di alcuni dipendenti dell'Azienda autonoma del-

le ferrovie dello Stato, combattenti nell'ultimo conflitto in qualità di ufficiali.

I proponenti ritengono che questi dipendenti non abbiano ricevuto il necessario riconoscimento per il servizio prestato, risultando invece danneggiati nello sviluppo della propria carriera nell'ambito dell'Amministrazione ferroviaria.

La concessione dell'agevolazione proposta rappresenterebbe non solo un miglioramento economico, ma anche e soprattutto un riconoscimento sul piano morale. Per questi motivi i proponenti hanno ritenuto che il Parlamento possa accogliere la proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ritengo che si possa passare agli articoli; invito il Presidente a voler tenere conto della preclusione costituita dal parere contrario della Commissione Bilancio.

FRANCAVILLA. Non c'è dubbio che sia l'atteggiamento preso dal Governo, sia la presa di posizione della Commissione Bilancio, ci pongono nella condizione di affossare questa proposta di legge. Comunque, si tratta di un provvedimento che renderebbe giustizia a dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per i quali c'è stata anche un'agitazione fra il personale.

A me personalmente sono state fatte pressioni e sono pervenute istanze dagli stessi interessati i quali chiedono che la proposta di legge venga approvata.

Noi chiediamo al Governo di voler ritirare la sua ferma opposizione quale abbiamo udito attraverso le parole dell'onorevole Sottosegretario Cappugi.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo propone il non passaggio agli articoli. Metto in votazione questa proposta.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale (Urgenza) (4523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uf-

fici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale ».

Do lettura del parere pervenutoci dalla I Commissione (Affari costituzionali): « Si esprime parere favorevole al complesso del provvedimento subordinatamente alla precisazione che l'anzianità prevista per l'ammissione ai concorsi riservati deve essere maturata alla data di presentazione del disegno di legge al Parlamento ».

La V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole fermo restando che l'onere finanziario implicato dovrà essere contenuto nel limite di 2 miliardi ivi previsto e che modifiche in tale testo introdotte dalla Commissione di merito non implicino ulteriori aggravii finanziari ».

Nella precedente seduta del 30 gennaio 1963 fu dichiarata chiusa la discussione generale. La parola è, quindi, al Sottosegretario di Stato.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Dichiaro che l'onere finanziario implicato dal disegno di legge non supera la spesa di 2 miliardi.

Poiché gli emendamenti non comportano onere, credo che possano essere accolti.

Dopo la esauriente relazione del relatore, onorevole Canestrari, nella precedente seduta del 30 gennaio 1963, circa gli aspetti tecnici, giuridici ed economici del disegno di legge, a me non rimane che aggiungere poche parole per sottolineare l'importanza di esso e l'urgenza di provvedere alla sua approvazione.

Ho detto importante disegno di legge non solo perché interessa circa sessantamila dipendenti dell'Amministrazione postale che prestano la loro opera negli uffici locali, ma soprattutto perché con esso vengono definitivamente eliminate le sperequazioni esistenti fra il personale degli uffici locali e delle agenzie e quello degli uffici principali.

Dopo la legge presentata dall'allora ministro Spataro dell'ottobre del 1952 che, rompendo i vincoli del vecchio antisociale ordinamento delle ricevitorie, determinò il passaggio degli uffici e del personale relativo alla diretta dipendenza dello Stato, l'attuale disegno di legge pone finalmente sullo stesso livello giuridico ed economico il personale degli uffici locali e quello dei ruoli ordinari (cioè quello ministeriale, delle direzioni principali e degli uffici principali).

Il disegno di legge, che si compone di 105 articoli, ha richiesto uno studio assai approfondito e alcuni mesi di lavoro da parte di una commissione, che ho avuto l'onore di

presiedere, nella quale tutti gli autorevoli componenti, dai funzionari dell'Amministrazione alle rappresentanze sindacali — fra le quali mi piace ricordare l'azione svolta dall'amico onorevole Fabbri e dal commendator Ferrari, segretario generale del S.I.L.U. L.A.P. — hanno contribuito perché il disegno di legge rispondesse alle effettive esigenze dell'amministrazione e alle legittime aspettative degli interessati. Il disegno di legge ha trovato il pieno benessere da parte del Ministero della riforma della pubblica amministrazione e del Ministero del tesoro.

L'onorevole Canestrari illustrerà alcuni emendamenti da apportare al disegno di legge, emendamenti che, seguendo un mio costante indirizzo, sono stati concordati con i funzionari dell'amministrazione e con le rappresentanze sindacali, e sono stati sottoposti all'approvazione dei funzionari delegati dal Ministero della riforma, i quali hanno dimostrato particolare comprensione verso il personale degli uffici locali.

Ciò premesso, mi permetto invitare gli onorevoli colleghi a volere approvare il disegno di legge che è stato possibile presentare in Parlamento a poche settimane o a pochi giorni dalla fine di questa legislatura grazie alla squisita sensibilità del ministro onorevole Russo, che ha saputo interpretare le istanze di una così benemerita categoria dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché dall'articolo 1 all'articolo 20 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

Le parole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, « uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e portalettere » sono sostituite dalle seguenti: « uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Nel decreto di istituzione delle agenzie dovrà essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata.

Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Il relativo decreto di istituzione stabilirà altresì l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono ».

(È approvato).

ART. 3.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali e delle agenzie ogni cinque anni, sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio.

Ai fini della classificazione prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso i singoli uffici.

L'entità del lavoro è valutata mediante la assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione.

Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale di cui al primo comma, questa può essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di Amministrazione.

(È approvato).

ART. 4.

La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.

Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva, con i criteri stabiliti dal regolamento.

Per la istituzione di nuove zone di recapito la durata della relativa prestazione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entità del lavoro.

Decorso un anno dalla data di istituzione viene stabilita, con decreto del Ministro per

le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 6.

(È approvato).

ART. 5.

Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione è determinata dalla somma dei punteggi totalizzati dai due uffici nell'ultima classifica.

L'Amministrazione procede a nuova classifica dell'ufficio, risultante dalla riunione, con i criteri previsti dal regolamento decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione.

(È approvato).

ART. 6.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di posti di portalettere e di posti di procacciato.

Nella formulazione dei criteri si dovrà tenere presente che l'agente può eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.

(È approvato).

ART. 7.

Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'Amministrazione provvederà al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali è fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Ogni quinquennio si dovrà accertare la media mensile dei telegrammi e degli espressi recapitati dai fattorini.

Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verrà ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

ART. 8.

Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale l'Amministrazione può autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi, alla quale è preposto un ufficiale da scegliersi; preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore.

Per il funzionamento di tale agenzia gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento, riscaldamento ed illuminazione.

L'attivazione è disposta dal direttore centrale degli uffici locali su proposta motivata della Direzione provinciale competente.

(È approvato).

ART. 9.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario, riconosciuto idoneo, da applicare a mansioni della carriera ausiliaria.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di IV categoria dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. A detto personale spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni nonché le competenze accessorie nei casi e misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Tale personale viene assunto con provvedimento del direttore provinciale nel limite del numero annualmente autorizzato dalla direzione centrale per gli uffici locali.

Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dai successivi articoli.

(È approvato).

ART. 10.

Agli uffici locali è preposto un direttore. Alla titolarità delle agenzie è preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le

funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale.

Nel caso in cui alla titolarità o reggenza di una agenzia aspirino più impiegati, il direttore provinciale conferirà l'incarico, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia già prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, sempreché riconosciuto idoneo.

La revoca dell'incarico di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a « buono » o una sanzione disciplinare superiore alla censura. Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Per il normale espletamento dei servizi l'Amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate.

Nel determinare gli assegni si dovrà fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C.

Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'Amministrazione determina la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia od altre cause.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unità necessarie a ciascun ufficio locale.

Tali assegni sono stabiliti, per ciascun ufficio locale, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali. Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico.

Ove non sia prevista la scorta, la sostituzione degli agenti sarà effettuata mediante personale, denominato « sostituto », iscritto in apposito elenco che, ai sensi delle disposizioni che seguono, viene tenuto da ogni direzione provinciale.

(È approvato).

ART. 11.

Negli uffici locali di gruppo *E* di limitata importanza, oltre al dirigente, non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo comprovate esigenze di servizio.

Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo *E* che, secondo i criteri fissati per la classifica, non totalizzi più di 1.250 punti.

Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti alla data di pubblicazione della presente legge dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire gli uffici locali di gruppo *E* di limitata importanza sarà fissato dal regolamento di esecuzione.

(*È approvato*).

ART. 12.

L'organico del personale di ruolo degli uffici locali è determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalità stabilite dalla presente legge.

Con decreto ministeriale sarà determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

(*È approvato*).

ART. 13.

Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali.

Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico.

Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, può disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.

(*È approvato*).

CAPO II.

STATO GIURIDICO

ART. 14.

Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche sono impiegati civili dello Stato.

Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti

lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

ART. 15.

Il personale di ruolo degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in:

- personale della carriera di concetto;
- personale della carriera esecutiva;
- personale della carriera ausiliaria.

(*È approvato*).

ART. 16.

I direttori di ufficio locale dei gruppi *A*, *B* e *C* appartengono al personale della carriera di concetto.

I direttori di ufficio locale dei rimanenti gruppi e gli ufficiali appartengono al personale della carriera esecutiva.

Gli agenti appartengono al personale della carriera ausiliaria.

Le attribuzioni del personale, di cui ai commi precedenti, sono determinate dalla presente legge, dal relativo regolamento di esecuzione, dalle leggi, regolamenti ed istruzioni che disciplinano i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(*È approvato*).

ART. 17.

I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti; concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle norme di servizio.

(*È approvato*).

ART. 18.

Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione conta-

bile, tecnica ed amministrativa, nonché di archivio, di registrazione e di copia, secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti e nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresì, funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali.

I primi ufficiali sono applicati esclusivamente negli uffici locali di gruppo *A* e *B* dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

Negli altri uffici locali le mansioni di cui al precedente comma sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato.

Agli ufficiali, oltre alle mansioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere conferito l'incarico di titolare o reggente di agenzia.

(È approvato).

ART. 19.

Gli agenti della carriera ausiliaria svolgono il servizio di recapito, di trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria. Da quest'ultima mansione sono esclusi gli agenti aventi la qualifica di fattorino.

Gli agenti della carriera ausiliaria addetti a mansioni di portalettere provvedono al recapito degli oggetti di corrispondenza, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette d'impostazione.

I detti agenti eseguono le operazioni interne inerenti al servizio di recapito nonché le prestazioni manuali che sono specificate, in via di massima, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Sono applicati, altresì, ove occorra, anche al servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali.

Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente articolo 11, e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli effetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.

Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto, scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresì, ove necessario, al servizio di recapito.

Gli agenti preposti ad una ricevitoria sono tenuti a disimpegnare, oltre al servizio di distribuzione, anche il servizio di trasporto e

scambio degli effetti postali ove, quest'ultimo, non sia diversamente organizzato.

Detti agenti hanno l'obbligo di sottoporre al controllo del direttore dell'ufficio postale, dal quale dipendono, quando questi ne faccia richiesta, per accertarne la regolarità, le carte valori avute a fido ed i registri dei vari servizi espletati dalla ricevitoria.

I fattorini applicati negli uffici locali e nelle agenzie sono addetti al servizio di recapito dei telegrammi e degli oggetti ammessi al trattamento del recapito per espresso in base alle vigenti leggi, regolamenti ed istruzioni.

Hanno, altresì, l'obbligo di ritirare i telegrammi accettati dagli uffici succursali e di eseguire le prestazioni inerenti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi in genere.

Gli agenti di 2^a e 3^a classe, ove occorra, possono essere addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi purché di età non superiore a 32 anni.

E in facoltà dell'Amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.

Nel caso in cui il servizio viene eseguito con mezzi motorizzati di proprietà dell'agente spetta a questi l'indennità giornaliera di lire 9 per ogni chilometro dell'itinerario assegnato, con l'obbligo, da parte dell'agente, di contrarre idonea assicurazione per responsabilità civile i cui criteri saranno stabiliti dall'Amministrazione.

L'articolo 22, secondo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, si applica, ove occorra, anche agli agenti, che, previa autorizzazione, svolgono il servizio con mezzi meccanici propri.

Le disposizioni di cui ai precedenti tre commi si applicano anche agli agenti di esercizio adibiti ad analoghe mansioni presso gli uffici principali.

(È approvato).

CAPO III.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

ART. 20.

La carriera del personale di concetto degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

- direttore di ufficio locale di gruppo *A*;
- direttore di ufficio locale di gruppo *B*;
- direttore di ufficio locale di gruppo *C*.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

Do lettura dell'articolo 21:

« I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *C* sono conferiti mediante concorso per titoli e per esame speciale a mezzo colloquio, al quale sono ammessi a partecipare i direttori di ufficio locale di gruppo *D* che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio con qualifica di direttore di ufficio locale.

Il detto periodo di anzianità è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

Per partecipare al concorso predetto gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore e non aver riportato, anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Il bando di concorso preciserà le materie su cui verterà il colloquio.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro, è presieduta dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali ed è composta da altri quattro membri, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, dei quali due scelti fra i membri effettivi della detta Commissione centrale e due su proposta del direttore generale di amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione di cui al comma precedente forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione ».

Gli onorevoli Canestrari, Fabbri, Armato, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Amodio, Sammartino, Gefter-Wondrich e Isgrò hanno presentato un emendamento del quale do lettura:

« *Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro, è presieduta dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali ed è composta da altri quattro membri, dei quali tre scelti fra i membri effettivi della detta Commissione

centrale ed uno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, su proposta del direttore generale di amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione ».

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Non è accolto non solo dal Governo, ma neppure dalla I Commissione (Affari costituzionali).

CANESTRARI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento all'articolo 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21:

« I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *C* sono conferiti mediante concorso per titoli e per esame speciale a mezzo colloquio, al quale sono ammessi a partecipare i direttori di ufficio locale di gruppo *D* che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio con qualifica di direttore di ufficio locale.

Il detto periodo di anzianità è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

Per partecipare al concorso predetto gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore e non aver riportato, anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Il bando di concorso preciserà le materie su cui verterà il colloquio.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro, è presieduta dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali ed è composta da altri quattro membri, dei quali tre scelti fra i membri effettivi della detta Commissione centrale ed uno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, su proposta del direttore generale di amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione di cui al comma precedente forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

Pongo in votazione successivamente gli articoli dal 22 al 29 compreso, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 22.

I concorsi per i posti di direttore di cui all'articolo 21, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali è indetto il concorso.

Gli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso saranno indicati in allegato al bando.

I bandi di concorso devono altresì precisare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per l'ammissione.

Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere specificate nel bando di concorso.

(È approvato).

ART. 23.

La Commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze dell'Amministrazione postale ed al loro grado di cultura.

(È approvato).

ART. 24.

Al punteggio totalizzato per le voci indicate nell'articolo precedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio.

La graduatoria di merito sarà formata in base alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Dalla graduatoria sono esclusi i candidati che non abbiano conseguito nel colloquio la votazione di almeno sette decimi.

(È approvato).

ART. 25.

La graduatoria di merito formata dalla Commissione sarà approvata con decreto ministeriale il quale dichiarerà, altresì, nel-

l'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approverà, nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei.

Tale decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'Amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza.

I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili, perché non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria.

L'Amministrazione procede alla assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati.

Gli assegnatari saranno nominati, con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo C e, alla data fissata dall'Amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, dovranno assumere servizio nella nuova sede.

Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti, perché non richiesti o per rinuncia, l'Amministrazione procederà, nel termine di 6 mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultimo assegnatario, secondo l'ordine della graduatoria e senza più tener conto dell'ordine di preferenza.

(È approvato).

ART. 26.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo B sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo C, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica.

Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

(È approvato).

ART. 27.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo A sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati aventi la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B, che, alla data di

pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di effettivo servizio e che nell'ultimo triennio non abbiano riportato un giudizio complessivo, anche una sola volta, inferiore a « buono ».

Per i concorsi a posti di direttore di gruppo *A* di cui al precedente comma la Commissione centrale degli uffici locali formerà la graduatoria di merito in base al punteggio totalizzato da ciascun candidato da calcolarsi secondo i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura.

Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo, per il loro svolgimento e definizione si applicano, altresì, le norme di cui agli articoli 22 e 25.

(*È approvato*).

CAPO IV.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

ART. 28.

La carriera del personale esecutivo degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

Quadro A:

direttore di ufficio locale di gruppo *D*;
direttore di ufficio locale di gruppo *E*;

Quadro B:

primo ufficiale;
ufficiale di 1^a classe;
ufficiale di 2^a classe;
ufficiale di 3^a classe.

(*È approvato*).

ART. 29.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *E* sono conferiti mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1^a classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo.

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di dirigente di ufficio locale o di agenzia.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 22, 25 e 27 secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in discussione l'articolo 30:

« I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo *E* e i primi ufficiali che alla data dello scrutinio abbiano compiuto in tali qualifiche tre anni di servizio effettivo.

Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferite nel limite di tre quarti dei posti disponibili ai direttori di ufficio locale di gruppo *E* e nel limite dei restanti posti disponibili ai primi ufficiali.

Le dette promozioni sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Pongo in votazione il primo comma sul quale non vi sono emendamenti, né osservazioni.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 30 c'è il seguente emendamento degli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Sammartino, Isgrò, Geffer-Wondric:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferite nel limite del 90 per cento dei posti disponibili ai direttori di ufficio locale di gruppo *E* e nel limite dei restanti posti disponibili ai primi ufficiali ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

Metto in votazione l'articolo 30 nel nuovo testo così emendato:

ART. 30.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo *E* e i primi ufficiali che alla data dello scrutinio abbiano compiuto in tali qualifiche tre anni di servizio effettivo.

Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferite nel limite del 90 per cento dei posti disponibili ai direttori di ufficio locale di gruppo *E* e nel limite dei restanti posti disponibili ai primi ufficiali ».

Le dette promozioni sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione successivamente gli articoli dal 31 al 35 compreso, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 31.

La nomina in prova ad ufficiale di 3ª classe della carriera esecutiva degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e degli altri requisiti stabiliti nei successivi articoli.

Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso limitatamente agli appartenenti alla settima ed ottava categoria.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I concorsi per ufficiale di 3ª classe in prova possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi.

I candidati devono essere sottoposti a due prove scritte, ad una prova orale e ad una prova pratica di dattilografia.

I candidati possono inoltre sostenere prove facoltative di lingue estere e di telegrafia « Morse » o telescrivente.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente su un tema di cultura generale e su un saggio di aritmetica.

Il programma di esame sarà stabilito con il bando di concorso indetto con decreto ministeriale da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul *Bollettino* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per lo svolgimento dei concorsi e per la loro definizione si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Nei concorsi ad ufficiale di 3ª classe in prova può essere riservata al personale degli uffici locali una aliquota di posti non superiore al quinto di quelli messi a concorso.

(*E approvato*).

ART. 32.

La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

Non possono conseguire le promozioni di cui al presente articolo gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a « buono ».

Le promozioni vengono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

(*E approvato*).

ART. 33.

In ciascun ufficio locale di gruppo *A* e *B* è istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dal precedente articolo 18.

Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale è determinato dal totale degli uffici locali di gruppo *A* e *B*.

(*E approvato*).

ART. 34.

La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli nel limite dei posti disponibili, in base a graduatoria

di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali.

Al concorso sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che rivestano la qualifica di ufficiale di prima classe e che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo.

Al concorso non possono essere ammessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a « buono ».

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di reggente di ufficio locale di titolare o reggente di agenzia.

Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro.

I vincitori sono destinati ad un ufficio locale di gruppo A o B.

Ove, al termine fissato dall'Amministrazione, non raggiunga la sede assegnata, l'impiegato viene dichiarato decaduto dalla nomina e ripristinata la precedente qualifica. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 25.

(È approvato).

CAPO V.

CARRIERA

DEL PERSONALE AUSILIARIO

ART. 35.

La carriera del personale ausiliario degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

- agente superiore;
- agente di 1ª classe;
- agente di 2ª classe;
- agente di 3ª classe;
- fattorino.

(È approvato).

ART. 36.

La nomina a fattorino in prova della carriera ausiliaria degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione, lo svolgimento e la definizione del concorso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Oltre a quanto previsto dal precedente secondo comma, per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

1°) titolo di studio di licenza elementare;

2°) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 23, elevata:

a) ad anni 28 per i reggenti ed i sostituti iscritti da almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64;

b) ad anni 45 per gli iscritti nell'elenco ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 64.

L'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario degli uffici locali, pari al dieci per cento, in favore dei figli di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli orfani di personale postelegrafonico e delle vedove di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

L'amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo;

b) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nei detti elenchi.

Al quinto comma dell'articolo 36 è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Canestrari, Fabbri, Armato, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Colasanto, Francavilla, Sammartino, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Isgrò, Geffer-Wondrich:

« Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) ad anni 45 per gli iscritti nell'elenco ai sensi degli articoli 84 e 90 ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 36 con l'emendamento che abbiamo testè approvato.

ART. 36.

La nomina a fattorino in prova della carriera ausiliaria degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione, lo svolgimento e la definizione del concorso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Oltre a quanto previsto dal precedente secondo comma, per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

1°) titolo di studio di licenza elementare;

2°) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 23, elevata:

a) ad anni 28 per i reggenti ed i sostituti iscritti da almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64;

b) ad anni 45 per gli iscritti nell'elenco ai sensi dei successivi articoli 84 e 90.

L'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario degli uffici locali, pari al dieci per cento, in favore dei figli di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli orfani di personale postelegrafonico e delle vedove di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

L'amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo;

b) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nei detti elenchi.

(È approvato).

Pongo in votazione successivamente gli articoli dal 37 al 63 compreso sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 37.

I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 35 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al 3,50 per cento ed al 20 per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del precedente articolo 12.

(È approvato).

ART. 38.

La promozione alla qualifica di agente di 3ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione alla qualifica di agente di 2ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione alla qualifica di agente di 1ª classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

La promozione alla qualifica di agente superiore è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli agenti della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore.

Le promozioni previste dal presente articolo sono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

Non possono conseguire le promozioni previste dai commi precedenti gli agenti che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a « buono ».

(È approvato).

CAPO VI.

DOVERI — RESPONSABILITÀ — DIRITTI

ART. 39.

I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio.

Tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

ART. 40.

Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni.

(È approvato).

ART. 41.

Il trattamento economico degli impiegati di ruolo degli uffici locali è stabilito sulla base dei coefficienti indicati in corrispondenza a ciascuna qualifica come segue:

A) — *Carriera di concetto*:

- 1°) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 500;
- 2°) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 402;
- 3°) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 357;

B) — *Carriera esecutiva*:

- 4°) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 345;
- 5°) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 284;
- 6°) Primo ufficiale: coefficiente 284;
- 7°) Ufficiale di 1ª classe: coefficiente 240;
- 8°) Ufficiale di 2ª classe: coefficiente 211;
- 9°) Ufficiale di 3ª classe: coefficiente 193;

C) — *Carriera ausiliaria*:

- 10°) Agente superiore: coefficiente 238;
- 11°) Agente di 1ª classe: coefficiente 210;
- 12°) Agente di 2ª classe: coefficiente 190;
- 13°) Agente di 3ª classe: coefficiente 170;
- 14°) Fattorino: coefficiente 150.

Al personale di cui al primo comma sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabilite dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Ai primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B è attribuito il premio di esercizio previsto per il coefficiente 284 maggiorato in relazione all'operosità ed al rendimento nella misura dell'80 per cento prevista dalla tabella B, lettera H, annessa alla legge di cui al precedente comma.

Agli impiegati di ruolo degli uffici locali sono concessi, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per cia-

scun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito.

Sono concessi, altresì, con provvedimento dello stesso direttore centrale, gli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, per benemeritenze militari e per gli altri casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

(È approvato).

ART. 42.

Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte:

a) le attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia;

b) la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione;

c) la liquidazione del trattamento di missione;

d) la liquidazione dell'assegno alimentare di cui agli articoli 82 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

e) la liquidazione del trattamento economico ai reggenti iscritti nell'elenco tenuto dalle direzioni provinciali per le prestazioni da loro rese in sostituzione di unità della carriera ausiliaria assenti dal servizio, nonché la liquidazione agli ufficiali dell'indennità di reggenza prevista dal successivo articolo 61;

f) la liquidazione del trattamento economico del personale assunto temporaneamente ai sensi del precedente articolo 9;

g) la concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione diretta, indiretta o di reversibilità nei casi in cui per particolari motivi non si sia potuto consegnare all'atto della cessazione dal servizio il libretto (certificato d'iscrizione) al personale degli uffici locali o agli aventi diritto.

I titoli di spesa emessi sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo alla direzione provinciale il ruolo di pagamento del trattamento di pensione deliberato, si renda possibile il conguaglio relativo.

La direzione provinciale deve comunicare i provvedimenti adottati alla direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, alla direzione centrale per i servizi di Ragioneria ed all'Istituto Postelegrafonici.

(È approvato).

ART. 43.

In materia di riposo settimanale, di congedo ordinario, di congedo straordinario, di aspettativa e disponibilità si applicano al

personale di ruolo degli uffici locali, le norme vigenti per i dipendenti civili di ruolo dello Stato.

Ai direttori o reggenti di ufficio locale ed ai titolari o reggenti di agenzia il congedo ordinario è concesso dal direttore provinciale o, per sua delega, dal capo del competente reparto della direzione provinciale.

Agli ufficiali ed agli agenti, o reggenti, il congedo ordinario è concesso dal titolare dell'ufficio.

Il congedo straordinario per il personale di cui al primo comma è concesso, con le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore provinciale il quale emetterà entro il mese di gennaio l'ordinanza concernente i periodi di congedo straordinario accordato nel corso del precedente anno solare.

Con provvedimento del direttore provinciale viene disposto per il personale di ruolo degli uffici locali il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo.

(È approvato).

CAPO VII.

RAPPORTI INFORMATIVI — ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI — GRAVAMI

ART. 44.

Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali che svolgono le mansioni di titolare, o reggente, di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della direzione provinciale, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo, formulato dal direttore provinciale, di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente » prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare mansioni di maggiore responsabilità; comportamento in servizio e fuori.

Per gli ufficiali, la compilazione del rapporto informativo è devoluta ai direttori, o reggenti, di ufficio locale, i quali vi provvedono prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in

servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o dal capo di un reparto della direzione provinciale all'uopo dal direttore delegato.

Per gli appartenenti alla carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere compilato dal direttore o reggente dell'ufficio locale o dal titolare o reggente dell'agenzia e deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o da un capo reparto della direzione provinciale, all'uopo dal direttore delegato.

Al dipendente, al quale nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

I rapporti informativi di cui ai precedenti commi debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato dal direttore provinciale, il giudizio complessivo è formulato da un direttore di divisione della direzione centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

ART. 45.

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Avverso il giudizio complessivo di « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente », l'impiegato può ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso.

Il ricorso deve pervenire alla direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio.

La Commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali è provvedimento definitivo.

(È approvato).

CAPO VIII.

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

ART. 46.

Il personale di ruolo degli uffici locali è iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con la osservanza delle norme previste dall'articolo 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

CAPO IX.

INCOMPATIBILITÀ E CUMULO D'IMPIEGHI

ART. 47.

Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali per quanto riguarda l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La diffida di cui al primo comma dell'articolo 63 del citato decreto presidenziale viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

La denuncia dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 64 del succitato testo unico deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.

(È approvato).

CAPO X.

DISCIPLINA

ART. 48.

Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'articolo 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C, possono essere applicate, altresì, le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

ART. 49.

L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della direzione provinciale.

La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

La destituzione dall'impiego è disposta con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale degli uffici locali.

Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento è ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva.

Avverso la punizione della censura è ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la Commissione provinciale degli uffici locali.

Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

ART. 50.

Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso sia deferito alla Commissione provinciale, o a quella centrale, per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Entro il termine su indicato l'impiegato ha facoltà di prendere visione, presso il segretario della Commissione di tutti gli atti del procedimento e di chiederne copia.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato dall'Amministrazione per gravi motivi, e per non più di quindici giorni.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione.

L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

(È approvato).

CAPO XI.

TRASFERIMENTI

ART. 51.

Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici locali da una ad altra sede si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale sentita la Commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento è definitivo.

I trasferimenti d'ufficio degli impiegati di cui al precedente comma sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale. Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso alla Commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.

I trasferimenti da una provincia ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti dal direttore centrale per gli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla Commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

I trasferimenti da una sede ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di direttore d'ufficio locale sono disposti, anche nell'ambito della stessa provincia, dal direttore centrale degli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centra-

le è ammesso ricorso alla Commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

In sede di ricorso, sia presso la Commissione provinciale, sia presso la Commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente.

Il direttore provinciale può disporre, nell'ambito della provincia, l'applicazione temporanea o invio in missione del dipendente personale, eccettuati i direttori di ufficio locale, anche in uffici principali.

(È approvato).

ART. 52.

Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la Direzione centrale per gli uffici locali provvederà a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali vacanti.

Le domande di trasferimento dovranno pervenire al Ministero per il tramite della direzione provinciale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino delle sedi disponibili.

Il trasferimento sarà disposto con ordinanza del direttore centrale osservando le norme contenute nel Bollettino che pubblica le sedi disponibili.

Tali istanze di trasferimento debbono essere formulate per gli uffici corrispondenti alla qualifica posseduta dal richiedente salvo quanto disposto dal primo comma del successivo articolo 53.

(È approvato).

ART. 53.

Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *C* ed *E* possono essere anche preposti, a domanda o d'ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente superiore alla qualifica rivestita.

Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* che vengano promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a dirigere, a domanda, uffici locali di gruppo *E*.

La norma di cui al comma precedente è applicabile anche nei confronti degli impiegati con qualifica di direttori di gruppo *C* promossi alla qualifica immediatamente superiore.

(È approvato).

ART. 54.

In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal precedente articolo 53 primo comma.

Nel caso di classificazione di un ufficio locale ad un gruppo diverso, il direttore può rimanere nello stesso ufficio locale in attesa che questo venga assegnato ad altro direttore di gruppo pari alla classifica raggiunta dall'ufficio salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

(È approvato).

ART. 55.

Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, possibilmente nella stessa sede, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga per oltre due anni, l'Amministrazione procederà alla chiusura definitiva dell'ufficio e trasferirà il direttore ad un ufficio locale disponibile del gruppo corrispondente alla sua qualifica, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

(È approvato).

CAPO XII.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 56.

L'articolo 320, e seguenti, del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie.

Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai comuni ed altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.

(È approvato).

ART. 57.

I concorsi per posti disponibili di direttori di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.

Gli scrutini per anzianità congiunta al merito nei casi previsti dalla presente legge devono essere tenuti almeno ogni trimestre.

(È approvato).

ART. 58.

Ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'Amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidità di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera degli ufficiali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.

(È approvato).

ART. 59.

Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1^a classe sempreché idoneo.

In mancanza, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale sempreché in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del successivo articolo 60.

(È approvato).

ART. 60.

L'ufficiale delegato è scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe ed, ove ciò non sia possibile, tra gli ufficiali, delle qualifiche inferiori, dello stesso ufficio.

Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianità, capacità, idoneità ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.

L'ufficiale delegato assume la reggenza dell'ufficio previo l'accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei valori esistenti in cassa, dei materiali dell'ufficio secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive mo-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

dificazioni, e dall'apposita istruzione sulla custodia ed il movimento dei fondi, senza l'intervento del funzionario di cui al penultimo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Quando non è possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra provincia, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.

Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvederà con un ufficiale di un ufficio locale vicinore che abbia i requisiti di cui al precedente secondo comma.

(È approvato).

ART. 61.

All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale è concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennità corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore.

Tale indennità non è pensionabile.

(È approvato).

ART. 62.

L'ufficiale che assume la titolarità di una agenzia ai sensi del precedente articolo 10 diviene contabile secondario secondo le norme previste nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841.

In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia sarà assunta da altro ufficiale, purché riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibil-

mente tra gli ufficiali dell'ufficio locale vicinore.

L'ufficiale assume la reggenza dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Nei casi in cui il titolare, o reggente, di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa, interverrà il direttore dell'ufficio locale a cui l'agenzia è aggregata o un ufficiale da questi delegato.

Nessuna responsabilità assume il titolare della agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza.

Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarità o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta previo passaggio di amministrazione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.

(È approvato).

ART. 63.

I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo *A* e *B*, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo 18, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento della azione di controllo di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilità per le operazioni che sono tenuti a controllare.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a svolgere tale funzione in sostituzione del primo ufficiale reggente dell'ufficio.

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 64. Ne do lettura:

« Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito ed allo scambio e trasporto degli effetti postali du-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

rante le assenze per congedo, malattia ed altro legittimo impedimento degli stessi.

Per essere iscritti nell'elenco è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;
- c) buona condotta;
- d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
- e) licenza elementare.

All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni.

I sostituti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione.

I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in province limitrofe.

I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta.

I sostituti ricevitori, i sostituti portalettere ed i sostituti procaccia, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, possiedono una anzianità di almeno due anni in dette qualifiche, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui al primo comma sempreché siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente articolo, ad eccezione del limite massimo di età che è elevato ad anni 45 ».

All'articolo 64 c'è un emendamento:

« *Sopprimere l'ultimo comma* ».

È proposto dagli onorevoli Canestrari, Fabbrì, Armato, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Sammartino, Geffer Wondrich, Isgrò.

CANESTRARI, *Relatore*. Si propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 64 in quanto la stessa norma è contenuta nell'articolo 90.

PRESIDENTE. Metto in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 64.

(*È approvata*).

Metto in votazione l'articolo 64 nel testo risultante dalla suddetta soppressione.

« Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, pos-

sedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito ed allo scambio e trasporto degli effetti postali durante le assenze per congedo, malattia ed altro legittimo impedimento degli stessi.

Per essere iscritti nell'elenco è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;
- c) buona condotta;
- d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
- e) licenza elementare.

All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni.

I sostituti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione.

I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in province limitrofe.

I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione gli articoli successivamente dal 65 al 77 compreso sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 65.

Oltre che per brevi incarichi dovuti a sostituzione di agenti per congedo, malattia od altre cause, la reggenza può essere affidata anche per posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego e per chiamata o richiamo alle armi dell'agente.

La reggenza è conferita secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza a chi risiede nella località.

Nella ipotesi di più aventi titolo alla reggenza residenti nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli e dall'età.

Durante la reggenza sarà corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di quarta categoria dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

A detti agenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 24, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità secondo le norme previste per gli agenti non di ruolo e le competenze accessorie nei casi e misura previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.

A detti reggenti che prestino servizio, senza interruzione, da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di quindici giorni che può essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Inoltre, nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, dei reggenti con almeno un anno di servizio continuativo, viene mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi. Durante il predetto periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per gli altri due mesi.

Alla scadenza del terzo mese di assenza per malattia cessa la corresponsione di ogni emolumento ed il reggente decade dall'incarico.

La risoluzione del rapporto di lavoro è subito operante nei confronti dei reggenti che abbiano una anzianità inferiore ad un anno di servizio continuativo.

In caso di infortunio sul lavoro debitamente accertato spetta il medesimo trattamento previsto per gli agenti di ruolo applicati negli uffici locali.

Ai sostituti, cui è affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura.

Nei casi in cui sarebbero passibili di più gravi sanzioni si procede al loro esonero dalla reggenza.

(È approvato).

ART. 66.

I sostituti reggenti cessano dall'incarico oltre che nei casi previsti dalla presente legge anche per quelli appresso indicati:

- a) per rientro in servizio dell'agente;
- b) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;
- c) per soppressione del posto;
- d) per domanda dell'interessato.

Il sostituto che cessa dalla reggenza non per sua colpa mantiene l'iscrizione nell'elenco fino al raggiungimento del limite massimo d'età per la partecipazione ai concorsi di immissione alla carriera ausiliaria del personale degli uffici locali come previsto dal precedente articolo 36.

La stessa disposizione si applica per gli altri sostituti iscritti nell'elenco.

Qualora il sostituto raggiunga il limite di età previsto dal precedente secondo comma durante l'incarico di reggenza, la cancellazione dall'elenco avverrà al termine della reggenza.

La cancellazione dall'elenco non dà diritto ad alcun compenso ed essa può avvenire in ogni tempo a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

Il provvedimento è disposto dal direttore provinciale; è ammesso ricorso al direttore centrale degli uffici locali il quale decide in via definitiva.

(È approvato).

ART. 67.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di una ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

Si applicano le altre norme dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.

(È approvato).

ART. 68.

Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento.

(È approvato).

CAPO XIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 69.

Nella prima attuazione della presente legge, gli uffici locali e le agenzie sono classificati secondo i punteggi seguenti:

- uffici locali di gruppo A con punti superiori a 35.000;
- uffici locali di gruppo B con punti da 16.701 a 35.000;
- uffici locali di gruppo C con punti da 7.151 a 16.700;
- uffici locali di gruppo D con punti da 2.181 a 7.150;
- uffici locali di gruppo E con punti da 851 a 2.180;
- agenzie con punti fino a 850.

La classificazione di cui al precedente comma è determinata in base alla entità del

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

lavoro svolto presso gli uffici nell'esercizio finanziario 1961-62.

L'entità del lavoro è valutata mediante la assegnazione dei punti secondo i criteri previsti dalla tabella *A* allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

Per la classificazione prevista dal presente articolo non si applicano gli articoli 2 e 3 del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

La classifica, determinata ai sensi dei precedenti comma, è approvata con decreto del Ministro.

(È approvato).

ART. 70.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori di ufficio locale saranno inquadrati nella qualifica corrispondente al gruppo in cui sarà classificato ai sensi del precedente articolo 69 l'ufficio di cui sono titolari e dalla stessa data conseguiranno il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 41 della presente legge.

I direttori di ufficio locale che in sede di primo inquadramento ai sensi del precedente comma manterranno la stessa qualifica, anche se con diverso trattamento economico, conserveranno, ad ogni effetto, la anzianità di servizio già maturata nella qualifica stessa.

(È approvato).

ART. 71.

I titolari, le cui agenzie raggiungano non oltre 850 punti nella classifica prevista dal precedente articolo 69, possono conseguire, a domanda, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tal caso saranno trasferiti in un ufficio locale di gruppo *E*.

La domanda di cui al primo comma dovrà essere presentata alla Direzione provinciale entro novanta giorni dalla data della comunicazione della nuova classifica dell'ufficio.

I titolari delle dette agenzie che non presenteranno la domanda saranno nominati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ufficiali di prima classe, salvo quanto previsto dal successivo articolo 80.

(È approvato).

ART. 72.

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera esecutiva degli uffici locali è considerato utile, a tutti gli effetti, solo il servizio reso con iscrizione all'Albo nazionale previsto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità residua da quella occorrente per l'inquadramento nelle qualifiche di cui al precedente comma sarà valutata a tutti gli effetti.

(È approvato).

ART. 73.

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali è utile, a tutti gli effetti, il servizio prestato dal 1° luglio 1953, in qualità di ricevitore e di portalettere. È altresì valido il servizio prestato dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211, con la qualifica di procaccia. Si procede all'inquadramento iniziando dalla qualifica di agente di terza classe.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si applica quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 72.

Gli addetti al servizio di recapito dei telegrammi ed espressi assunti alle dipendenze degli uffici locali con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono nominati fattorini e ad essi viene attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 150 previsto dall'articolo 41 della presente legge.

(È approvato).

ART. 74.

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, derivante al personale dal primo inquadramento previsto dai precedenti articoli, risulti inferiore a quello netto in godimento prima della entrata in vigore della presente legge, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo.

(È approvato).

ART. 75.

Per cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli previsti dalla presente legge, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi di cui ai precedenti articoli purché in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.

(È approvato).

ART. 76.

Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni del precedente articolo 75 si applicano altresì ai fini dell'inquadramento derivante dalle presenti norme.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 77:

« I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonché quelli che verranno in aumento per effetto della presente legge, saranno conferiti mediante un concorso per titoli riservato:

a) agli ufficiali provvisori nominati, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, numero 1406, ed in servizio alla data di pubblicazione della presente legge;

b) ai coadiutori reggenti in servizio alla data di pubblicazione della presente legge con almeno un anno di anzianità, nell'ultimo biennio precedente a tale data, ivi compresa quella con qualifica di coadiutore;

c) agli ex coadiutori reggenti di agenzie telegrafiche soppresse dal 1° luglio 1960 che, alla data della soppressione dell'agenzia, possedevano in detta qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni;

d) a coloro che rivestano la qualifica di coadiutore alla data di pubblicazione della presente legge e che possiedano tale qualifica per almeno un anno nell'ultimo biennio;

e) a coloro che, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitore anteriormente al 1° ottobre 1952, rivestano, alla data di pubblicazione della presente legge, la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data, abbiano complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità;

f) agli ex coadiutori reggenti cessati non per loro colpa, da non oltre due anni dalla

data di pubblicazione della presente legge e che, alla data di cessazione, possedevano in detta qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni;

g) ai ricevitori i quali alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano almeno tre anni di anzianità in detta qualifica.

Il limite massimo di età per essere ammessi a tale concorso è fissato a quarantacinque anni da computarsi alla data di pubblicazione del bando del concorso e per tutti è prescritto il possesso della licenza di scuola media inferiore.

Per gli ex supplenti di cui alla precedente lettera e) per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età di cui al precedente comma.

L'assunzione in servizio sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro e man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali.

Le disposizioni di cui all'articolo 75 non si applicano per l'ammissione al concorso previsto dal precedente primo comma ».

All'articolo 77 c'è un emendamento a firma degli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Isgrò, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Sammartino, Geffer Wondrich:

« Sostituire l'articolo con il seguente testo:

« I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonché quelli che verranno in aumento per effetto della presente legge, saranno conferiti mediante un concorso per titoli riservato:

a) agli ufficiali provvisori nominati, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed in servizio alla data di pubblicazione della presente legge;

b) ai coadiutori reggenti in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di coadiutore;

c) agli ex coadiutori reggenti di agenzie telegrafiche soppresse dal primo luglio 1960 che, alla data della soppressione dell'agen-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

zia, possedevano in detta qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni;

d) a coloro che rivestivano la qualifica di coadiutore alla data di pubblicazione della presente legge, con almeno un anno di anzianità complessiva in tale qualifica nell'ultimo quinquennio;

e) a coloro che, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1° ottobre 1952, rivestivano, alla data di pubblicazione della presente legge, la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data, abbiano complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità;

f) agli ex coadiutori reggenti cessati non per loro colpa, da non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in detta qualifica, un anno di anzianità complessiva;

g) ai ricevitori, i quali alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano almeno tre anni di anzianità in detta qualifica.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza di scuola media inferiore, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

L'assunzione in servizio sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro e man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, sempreché gli interessati, a prescindere dal limite massimo di età, siano in possesso degli altri requisiti ivi compreso la licenza di scuola media inferiore.

Non saranno comunque assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi gli ex supplenti di cui alla precedente lettera e).

Faccio presente che la I Commissione (Affari Costituzionali) ha dato parere favorevole subordinatamente al fatto che l'ammissione ai concorsi riservati si deve intendere maturata alla data di presentazione del disegno di legge al Parlamento.

L'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 77 dovrà pertanto essere così formulato:

« I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1° gennaio

1964 al 31 dicembre 1965, nonché quelli che verranno in aumento per effetto della presente legge, saranno conferiti mediante un concorso per titoli riservato:

a) agli ufficiali provvisori nominati, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed in servizio alla data del 25 gennaio 1963;

b) ai coadiutori reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di coadiutore;

c) agli ex coadiutori reggenti di agenzie telegrafiche soppresse dal 1° luglio 1960 che, alla data della soppressione dell'agenzia, possedevano in detta qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni;

d) a coloro che rivestivano la qualifica di coadiutore alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tale qualifica nell'ultimo quinquennio;

e) a coloro che, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1° ottobre 1952, rivestivano, alla data del 25 gennaio 1963, la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data, abbiano complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità;

f) agli ex coadiutori reggenti cessati non per loro colpa, da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in detta qualifica, un anno di anzianità complessiva;

g) ai ricevitori, i quali alla data del 25 gennaio 1963, abbiano almeno tre anni di anzianità in detta qualifica.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza di scuola media inferiore, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

L'assunzione in servizio sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro e man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, sempreché gli interessati, a prescindere dal limite massimo di età, siano in possesso degli altri requisiti ivi compreso la licenza di scuola media inferiore.

Non saranno comunque assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

dimostrino di possedere il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi gli ex supplenti di cui alla precedente lettera e) ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 78:

« I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965 saranno conferiti mediante concorso per titoli riservato:

a) ai ricevitori reggenti, ai portalettere reggenti ed ai procaccia reggenti in servizio alla data di pubblicazione della presente legge con almeno un anno di anzianità nell'ultimo biennio precedente a tale data ivi compresa quella con qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) a coloro che rivestono la qualifica di sostituto ricevitore, di sostituto portalettere e di sostituto procaccia alla data di pubblicazione della presente legge e che possiedano tale qualifica per almeno un anno nell'ultimo biennio;

c) agli ex ricevitori reggenti, ex portalettere reggenti ed ex procaccia reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge e che, alla data di cessazione, possedevano in dette qualifiche almeno un anno di anzianità senza interruzioni.

Il limite massimo di età per essere ammessi a tale concorso è fissato a 45 anni da computarsi alla data di pubblicazione del bando di concorso e per tutti è richiesto il possesso della licenza della scuola elementare.

Per i ricevitori reggenti, portalettere reggenti e procaccia reggenti di cui alla lettera a) del presente articolo si prescinde, per l'ammissione al concorso, dal limite massimo di età previsto dal precedente comma.

Per l'ammissione al concorso di cui al primo comma non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75 ».

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Isgrò, Colasanto, Francavilla, Sammartino e Geffer Wondrich hanno presentato un emendamento del quale do lettura:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

« I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del

personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965 saranno conferiti mediante concorso per titoli riservato:

a) ai ricevitori reggenti, ai portalettere reggenti ed ai procaccia reggenti in servizio alla data di pubblicazione della presente legge con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) a coloro che rivestono la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia alla data di pubblicazione della presente legge con almeno un anno di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio precedente a tale data;

c) agli ex ricevitori reggenti, ex portalettere reggenti ed ex procaccia reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in dette qualifiche, almeno un anno di anzianità complessiva.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza della scuola elementare, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

Non potranno conseguire la nomina di cui al precedente primo comma coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di licenza elementare ».

CANESTRARI, *Relatore*. E lo stesso caso dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Anche per l'articolo 78, così come per l'articolo 77, ricordo, come dianzi detto, che il parere favorevole della I Commissione (Affari Costituzionali) è stato dato subordinatamente al fatto che l'ammissione ai concorsi riservati si deve intendere maturata alla data di presentazione del disegno di legge al Parlamento, ovverosia al 25 gennaio 1963. Se non vi sono osservazioni, con questa precisazione, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 78 proposto dagli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Isgrò, Colasanto, Francavilla, Sammartino e Geffer Wondrich:

ART. 78.

I posti, disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicem-

bre 1965, saranno conferiti mediante concorso per titoli riservato:

a) ai ricevitori reggenti, ai portalettere reggenti ed ai procaccia reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) a coloro che rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio precedente a tale data;

c) agli ex ricevitori reggenti, ex portalettere reggenti ed ex procaccia reggenti non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963, e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in dette qualifiche, almeno un anno di anzianità complessiva.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza della scuola elementare, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

Non potranno conseguire la nomina di cui al precedente primo comma coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di licenza elementare.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 79, sul quale non sono stati presentati emendamenti, e lo pongo in votazione:

ART. 79.

Per le assegnazioni senza concorso di agenzie, di posti di ricevitore o portalettere e di procaccia, previste dagli articoli 14 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1961, n. 211, la cui vacanza o trasformazione non sia stata ancora pubblicata sul *Bollettino ufficiale* del Ministero alla data di pubblicazione della presente legge, la domanda di assegnazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data predetta.

Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 656, di cui al precedente comma, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aspiranti, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo E o per quella di ufficiale di 1ª classe.

La nomina sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Essa avrà effetto dalla data di emissione del provvedimento. Nei confronti dei titolari di ricevitorie trasformate in agenzie le nomine decorrono, invece, dalla data della trasformazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 80:

«Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso dall'articolo 14, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo alla titolarità di agenzie che si rendano vacanti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Gli aspiranti, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguono la nomina ad ufficiale di prima classe.

La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avrà decorrenza per tutti dalla data di emissione del provvedimento.

Le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo si applicano nei soli casi in cui il titolare di agenzia, il quale cessi dal servizio entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, dichiara esplicitamente di rinunciare a tutti gli effetti all'inquadramento nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E o di ufficiale di prima classe previsto dall'articolo 71.

In caso di decesso del titolare di agenzia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando il titolare non abbia presentato la dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.

Le domande degli aspiranti alle assegnazioni senza concorso di posti di cui al comma precedente, regolarmente documentate, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, al Ministero, per il tramite della competente direzione provinciale, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui gli aventi titolo abbiano chiesto con la stessa istanza di assegnazione la proroga di due anni, di cui all'articolo 15 del citato decreto Presidenziale, per il conseguimento del titolo di studio. Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei, è conferita la reggenza dell'agenzia in attesa della nomina definitiva.

La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga dei due anni se l'aspirante non abbia conseguito il titolo di studio.

Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza dell'agenzia anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.

A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria ».

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Colasanto, Isgrò, Francavilla, Sammartino e Geffer-Wondrich hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Agli aspiranti sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo *E* o per quella di ufficiale di prima classe ».

CANESTRARI, *Relatore*. Con questo emendamento viene messo un termine di trenta giorni per optare per la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* o per quella di ufficiale di prima classe.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 80 proposto dagli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Colasanto, Isgrò, Francavilla, Sammartino, Geffer-Wondrich:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Agli aspiranti sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Ammini-

strazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo *E* o per quella di ufficiale di prima classe ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 80 con l'emendamento testè approvato:

ART. 80.

Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso dall'articolo 14, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo alla titolarità di agenzie che si rendano vacanti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aspiranti, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo *E* o per quella di ufficiale di prima classe.

La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avrà decorrenza per tutti dalla data di emissione del provvedimento.

Le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo si applicano nei soli casi in cui il titolare di agenzia, il quale cessi dal servizio entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, dichiara esplicitamente di rinunciare a tutti gli effetti all'inquadramento nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* o di ufficiale di prima classe previsto dal precedente articolo 71.

In caso di decesso del titolare di agenzia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando il titolare non abbia presentato la dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.

Le domande degli aspiranti alle assegnazioni senza concorso di posti di cui al comma precedente, regolarmente documentate, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, al Ministero, per il tramite della competente direzione provinciale, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui gli aventi titolo abbiano chiesto con la stessa istanza di assegnazione la proroga di due anni, di cui all'articolo 15 del citato decreto Presidenziale, per il conseguimento del titolo di studio. Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei, è conferita la reggenza dell'agenzia in attesa della nomina definitiva.

La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga dei due anni se l'aspirante non abbia conseguito il titolo di studio.

Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza dell'agenzia anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.

A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per gli impiegati non di ruolo di 3^a categoria.

(È approvato).

Poiché agli articoli 81, 82 e 83 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 81.

Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso di posti di ricevitore o portalelettere dall'articolo 62, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nonché di posti di procaccia previste dall'articolo 6, lettere *a*) e *b*), della legge 5 marzo 1961, n. 211, conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo al conferimento senza concorso della titolarità dei posti resisi vacanti fino a novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sempreché i titolari dei posti dichiarino esplicitamente di rinunciare all'inquadramento previsto dai precedenti articoli.

Per la presentazione della domanda documentata, per l'eventuale proroga al conseguimento del titolo di studio e per il conferimento della reggenza si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente articolo 79.

Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza del posto anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.

A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria.

Gli aventi titolo alle assegnazioni senza concorso dei posti di cui al primo comma del presente articolo in possesso, alla data della vacanza, di tutti i requisiti prescritti, conseguono la nomina ad agente di terza classe della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali.

La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avrà decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.

In caso di decesso del titolare di posto di ricevitoria o portalelettere nonché di procaccia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando non sia stata presentata dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.

(È approvato).

ART. 82.

I titolari di agenzia, i ricevitori, i portalelettere ed i procaccia i cui posti vengono assegnati senza concorso ai sensi dei precedenti articoli 80 e 81 cessano dal servizio, a tutti gli effetti, con la qualifica rivestita prima della pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 83.

I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia, gli ufficiali dell'albo nazionale, i ricevitori, i portalelettere, i procaccia, i fattorini assunti con contratto di diritto privato i quali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessino dal servizio prima della emissione del provvedimento di inquadramento di cui alla presente legge, conseguiranno, egualmente, a tutti gli effetti, le nomine previste dai precedenti articoli 70, 71, 72 e 73 salvo quanto disposto dall'articolo 82 della presente legge.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

Do lettura dell'articolo 84.

« In sostituzione dei servizi di trasporto, scambio e recapito degli oggetti postali, affidati in accessorio alle agenzie ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, l'Amministrazione entro un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, provvederà a dare conveniente organizzazione ai servizi, tenendo conto anche della durata della prestazione delle zone viciniori.

Nel frattempo l'incaricato del servizio in accessorio potrà continuare a prestare la propria opera con il trattamento economico previsto dal precedente articolo 65 corrisposto in proporzione alle ore di servizio ».

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Colasanto, Isgrò, Francavilla, Sammartino e Geffer-Wondrich hanno presentato un emendamento aggiuntivo del quale do lettura :

« *Alla fine aggiungere il seguente comma:*

« Gli incaricati dei servizi in accessorio, dopo la riorganizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti, previsto dall'articolo 64, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite massimo di età che è elevato ad anni 45 ».

CANESTRARI, *Relatore*. Questo è un emendamento saggio, in quanto avevamo trascurato la categoria degli incaricati dei servizi in accessorio. Oggi il servizio portalettere lo fa un incaricato accessorio. Con questa legge avrà diritto di far parte del ruolo della carriera ausiliaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Colasanto, Isgrò, Francavilla, Sammartino e Geffer-Wondrich:

« *Alla fine aggiungere il seguente comma:*

« Gli incaricati dei servizi in accessorio, dopo la riorganizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, saranno iscritti di ufficio nell'elenco dei sostituti, previsto dall'articolo 64, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite massimo di età che è elevato ad anni 45 ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 84 con l'emendamento aggiuntivo testé approvato:

« In sostituzione dei servizi di trasporto, scambio e recapito degli oggetti postali, affidati in accessorio alle agenzie ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, l'Amministrazione entro un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, provvederà a dare conveniente organizzazione ai servizi, tenendo conto anche della durata della prestazione delle zone viciniori.

Nel frattempo l'incaricato del servizio in accessorio potrà continuare a prestare la propria opera con il trattamento economico previsto dal precedente articolo 65 corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

Gli incaricati dei servizi in accessorio, dopo la riorganizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti, previsto dal precedente articolo 64, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età che è elevato ad anni 45 ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 85:

« I prestatori d'opera, i quali ai sensi del primo comma dell'articolo 29-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito nell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la data di pubblicazione della presente legge, hanno recapitato, in media, almeno ottocento oggetti possono partecipare al concorso per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, previsto dal precedente articolo 78, purché siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 36, eccettuato il limite massimo di età che viene fissato a 30 anni ».

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Isgrò, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Sammartino e Geffer Wondrich hanno presentato un emendamento sostitutivo del quale do lettura:

« *Sostituire l'articolo con il seguente:*

« I prestatori d'opera, i quali ai sensi del primo comma dell'articolo 29-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito nell'articolo 2 della legge 27

febbraio 1958, n. 120, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la data di pubblicazione della presente legge, hanno recapitato, in media, almeno ottocento oggetti possono partecipare al concorso per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, previsto dal precedente articolo 78, purché siano in possesso dei requisiti ivi prescritti ».

CANESTRARI, *Relatore*. Questo emendamento interessa i nostri modestissimi fattorini telegrafici. In uffici di una certa importanza vi sono fattorini che lavorano sette, otto ore al giorno per recapitare oggetti. Se recapitano in media ottocento pezzi al mese vengono a far parte del ruolo della carriera ausiliaria.

FABBRI. Credo che sia sufficientemente chiara la dizione dell'articolo: « ... hanno recapitato, in media, almeno ottocento oggetti ».

È inutile aggiungere la parola « mensile », perché i fattorini sono pagati mensilmente.

ARMATO. Vi sono delle località dove non sempre si può realizzare una media di ottocento oggetti al mese. In alcune località turistiche durante l'anno vi sono periodi in cui si consegnano anche duemila oggetti, ma nei mesi invernali questa cifra si abbassa notevolmente.

FABBRI. Se mettiamo l'espressione « media mensile » molte zone non ci rientrano. Rendiamo la norma restrittiva.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sì, è vero. È meglio lasciare il testo così com'è.

ARMATO. La mia preoccupazione è quella di specificare bene. Mettiamo tremila annui.

CANESTRARI, *Relatore*. Una media annua di almeno ottocento mensili.

BIANCHI GERARDO. Nelle città termali non so se la media sia proprio quella. Bisognerebbe porre un minimo.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Moltiplichiamo ottocento per dodici.

FABBRI. Io sono d'accordo di approvare l'emendamento nel testo proposto ovverosia: « nell'ultimo esercizio finanziario precedente la data di pubblicazione della presente legge, hanno recapitato, in media, almeno ottocento oggetti, possono partecipare al concorso... ».

Lasciare una media di tre, quattro, cinque, seimila, è pericoloso, perché non sappiamo se in talune zone morte possono recapitare quotidianamente un certo numero di telegrammi. Essi forse non potranno arrivare nemmeno a quel limite che vogliamo stabilire oggi. Lasciandola così, sarà l'amministrazione, o chi dovrà difendere gli interessi del

personale, a interpretare la legge in senso estensivo.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per media deve intendersi la somma complessiva del numero degli oggetti divisa per dodici.

SAMMARTINO. Ritengo che non si possa prevedere una cifra di pezzi di posta senza riferirli a un determinato periodo di tempo: un anno, un mese, ecc. Altrimenti la dizione si presta alle interpretazioni più varie. Un direttore provinciale deve sapere con precisione a quale periodo riferire il numero degli oggetti.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La media è mensile in quanto risulta dal numero degli oggetti diviso per dodici.

SAMMARTINO. Che sia chiaro nel verbale che il Governo intende media mensile.

FRUNZIO. Che cosa significa media mensile di ottocento? Rispetto a un periodo di un anno? Allora diciamo: la media mensile rispetto a un anno.

Mi sembra opportuno essere precisi, perché poi possono nascere equivoci. Se significa 9.600 in un anno, è bene precisarlo.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire: hanno recapitato in media annui 9.600 oggetti.

ADAMOLI. Bisogna dire: nel periodo di un anno.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « Hanno recapitato nel periodo di un anno almeno 9.600 oggetti ».

SAMMARTINO. Lasciamo mensile.

PRESIDENTE. Si può dire: hanno recapitato, durante l'anno, almeno 9.600 oggetti.

Non è un articolo di legge per il futuro, ma per una volta sola, nell'ultimo esercizio finanziario.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io porrei media mensile.

CANESTRARI, *Relatore*. Come Relatore ringrazio gli onorevoli colleghi per le loro preoccupazioni, però ritengo che vada bene il testo proposto dal Governo.

FABBRI. Vorrei illustrare agli onorevoli colleghi una questione importante.

Perché sono d'accordo col Relatore e per quale motivo avevo proposto di approvare il testo concordato? Perché ci sono due categorie di fattorini: ci sono i fattorini che hanno un contratto e che sono limitati agli ottocento pezzi come i fattorini di ruolo; ma ci sono migliaia di fattorini che non hanno il contratto e sono proprio quelli delle zone dove non si raggiungeranno mai gli ottocenti pezzi,

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

quindi se noi lasciamo la dizione senza modifiche non includeremmo nel concorso questi ultimi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 85 nel testo proposto nell'emendamento sostitutivo:

« I prestatori d'opera, i quali ai sensi del primo comma dell'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito nell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la data di pubblicazione della presente legge, hanno recapitato, in media, almeno ottocento oggetti possono partecipare al concorso per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, previsto dal precedente articolo 78, purché siano in possesso dei requisiti ivi prescritti ».

(È approvato).

Pongo in votazione successivamente gli articoli 86, 87, 88, 89, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 86.

Sino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 6, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 87.

Sono confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Gli assegni del personale ufficiali, e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni di cui al primo comma sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 10 della presente legge.

(È approvato).

ART. 88.

Il personale, che, alla data di pubblicazione della presente legge, è preposto alla reggenza di agenzie vacanti, di ricevitorie o di posti di portalettere vacanti, nonché di posti di procacciato vacanti, continua nell'incarico fino a quando non vi venga applicato un titolare.

Il personale di cui al comma precedente, per il periodo in cui continua l'incarico, conserva il trattamento economico in godimento.

Gli ufficiali provvisori, nominati ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento approvato con decreto presidenziale 19 luglio 1960, n. 1816, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge conservano il trattamento economico in godimento.

(È approvato).

ART. 89.

Per quanto concerne le spese di gestione degli uffici locali e delle agenzie, fino a quando l'Amministrazione non emanerà disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 56 si applicano, per non oltre un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme contenute nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 90:

« I sostituti ricevitori, i sostituti portalettere e i sostituti procaccia, i quali alla data di pubblicazione della presente legge rivestono tali qualifiche, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti della rispettiva provincia, con precedenza sugli altri aspiranti, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 64 ad eccezione del limite di età che è fissato in anni 28 ».

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Sinesio, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Isgrò, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Sammartino e Geffer-Wondrich hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: anni 28, con le altre: anni 45 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 90 così modificato nel suo complesso:

« I sostituti ricevitori, i sostituti portalettere e i sostituti procaccia, i quali alla data di pubblicazione della presente legge rivestono tali qualifiche, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti della rispettiva provincia, con precedenza sugli altri aspiranti, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

previsti dal precedente articolo 64 ad eccezione del limite di età che è fissato in anni quarantacinque».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 91, 92, 93, 94, 95 e 96 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 91.

I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della presente legge, conseguono l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, in servizio in posti di lavoro che richiedono una prestazione inferiore a quella normale possono essere applicati, per l'integrazione della prestazione giornaliera, a mansioni interne nell'ufficio da cui l'agente dipende.

Ove non sia possibile fare eseguire tale integrazione ed in attesa della riorganizzazione del servizio, il trattamento economico degli agenti interessati è corrisposto in proporzione al numero delle ore lavorative stabilite nel decreto di istituzione del posto e successive modificazioni, ferma restando la possibilità di applicarli in altra sede avente posti vacanti a prestazione intera.

(È approvato).

ART. 92.

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è sostituito dai seguenti:

« Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello Statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni.

La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo è disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale ».

(È approvato).

ART. 93.

La dispensa dal servizio per motivi di salute degli impiegati di ruolo degli uffici locali, i quali abbiano accettato il giudizio di ini-

doneità fisica al servizio, espresso da un sanitario fiscale, è disposta con provvedimento definitivo del direttore centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

ART. 94.

Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sarà sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico.

Qualora il collegio medico confermi il giudizio di idoneità al servizio, espresso dal medico fiscale, l'impiegato sarà invitato a riprendere immediatamente servizio.

Qualora il collegio medico confermi il giudizio di inidoneità espresso dal sanitario fiscale l'impiegato viene dispensato dal servizio.

Contro il giudizio del collegio medico l'impiegato potrà appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere è definitivo.

Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere è definitivo.

Sia alla visita da effettuarsi dal collegio medico, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

(È approvato).

ART. 95.

Ove l'inidoneità al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per cause di servizio l'impiegato sarà sottoposto a visita medica collegiale con le norme e cautele di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 1 del decreto del capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1711.

Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con il parere del medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto a visita di controllo del medico provinciale il cui giudizio è definitivo.

L'amministrazione potrà far sottoporre l'impiegato a visita di controllo del medico provinciale anche quando il giudizio di inidoneità del medico fiscale concordi con quello del collegio medico.

Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale l'impiegato può farsi assistere da un medico di fiducia.

La dispensa dal servizio prevista dal presente articolo e dal precedente è adottata con

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

provvedimento del direttore generale o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

Avverso il detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministro che decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

ART. 96.

La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato è stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale è stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneità al servizio.

Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 97:

« Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Ai fini del riscatto dei servizi indicati nell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, si applicano, per la presentazione della domanda di riscatto, i termini previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Il periodo di servizio prestato in qualità di coadiutore reggente previo passaggio di gestione può essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1° ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente primo comma.

Il personale dell'Istituto postelegrafonici è iscritto, a domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione postale e telegrafica, al Fondo di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giu-

gno 1952, n. 656, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti per il personale degli uffici locali ».

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Isgro, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Sammartino e Geffer Wondrich hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, per la presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente articolo 2 della stessa legge è riaperto per la durata di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 97 così modificato nel suo complesso:

« Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Ai fini del riscatto dei servizi indicati nell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4 si applicano, per la presentazione della domanda di riscatto, i termini previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Il periodo di servizio prestato in qualità di coadiutore reggente previo passaggio di gestione può essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1° ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente primo comma.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, per la presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui all'articolo 2 della stessa legge, è riaperto per la durata di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale dell'Istituto postelegrafonici è iscritto, a domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione postale e telegrafica, al Fondo di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti per il personale degli uffici locali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 98 sul quale non sono stati presentati emendamenti, né vi sono osservazioni:

« Le nomine dei vincitori del concorso per ufficiale A.N., previsto dall'articolo 83 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali.

Le nomine dei vincitori dei concorsi per posti di ricevitore e portalettere, in corso di espletamento alla data della pubblicazione della presente legge, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali. I ricevitori effettivi, i portalettere effettivi, i proccaccia ed i fattorini con contratto di diritto privato che risultino vincitori o idonei saranno esclusi dalla nomina in quanto hanno titolo all'inquadramento nella carriera ausiliaria secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

L'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti è disposta dall'Amministrazione secondo le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I concorsi per posti di direttore di ufficio locale e di titolare di agenzia indetti prima della pubblicazione della presente legge saranno definiti secondo le norme previste dal bando ed i vincitori conseguono la nomina alla qualifica corrispondente alla classifica dell'ufficio assegnato prevista ai sensi del precedente articolo 69.

Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti per rinuncia o perché non richiesti, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 99 sul quale non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

« Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle attribuzioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e servizi di portalettere, anche quelle di carattere amministrativo che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro ».

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 100. Ne do lettura:

« Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento d'esecuzione della presente legge, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della legge stessa, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816 ».

All'articolo 100 c'è un emendamento proposto dagli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Isgrò, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Sammartino, e Geffer Wondrich, sostitutivo dell'intero articolo con il seguente:

«Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento di cui al comma precedente, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Fabbri, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Isgrò, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Sammartino e Geffer Wondrich, propongono il seguente articolo 100-bis:

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolare di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

agli articoli 72, lettera e) e 73, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dall'ufficiale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali eletto ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di agenzia, già membri eletti delle Commissioni di cui al precedente comma, che opereranno per la qualifica di ufficiale, continueranno a farne parte sino alla scadenza del loro mandato prevista dal citato articolo 32».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ci sono altri due articoli aggiuntivi: 100-ter e 100-quater, di iniziativa degli onorevoli Canestrari, Fabbri, Armato, Isgrò, Frunzio, Petrucci, Bianchi Gerardo, Bogoni, Sinesio, Amadei Giuseppe, Colasanto, Francavilla, Sammartino e Geffer Wondrich, di cui do lettura, e, se non vi sono obiezioni, successivamente porrò in votazione.

ART. 100-ter.

Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione centrale per gli uffici locali, prevista dall'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, la Commissione centrale per gli uffici locali è composta:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzione di presidente;

b) dal direttore centrale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione medesima di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da tre membri supplenti scelti fra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione predetta di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

uno, di direttore di ufficio locale;

uno, di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

ed il terzo, di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

nonché da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della

carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente avente la qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni tre anni il presidente della Commissione centrale, un presidente supplente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti, nonché il segretario effettivo e quello supplente.

In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera e) del presente articolo, è fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dall'articolo 32 della succitata legge n. 1406.

(È approvato).

ART. 100-quater.

Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione provinciale per gli uffici locali, prevista dall'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, le Commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:

a) dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, presidente;

b) dal direttore provinciale delle poste, o da chi ne fa le veci, dall'ispettore provinciale con qualifica più elevata e da un capo reparto della direzione provinciale;

c) da tre membri supplenti scelti fra gli impiegati della carriera direttiva e di concetto della direzione provinciale;

d) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

uno, di direttore di ufficio locale;

uno, di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

ed il terzo, di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

nonché da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della carriera direttiva o di concetto della direzione, nominato dal direttore provinciale.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni triennio i membri delle Commissioni di cui al presente articolo.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera d) del presente articolo, è fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dall'articolo 32 della succitata legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

(È approvato).

Pongo in votazione successivamente gli articoli 101, 102, 103, 104, 105 sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 101.

Sono abrogati gli articoli 4, secondo comma, 7, escluso il penultimo comma, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, da 60 a 70, 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

Sono abrogati gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Sono abrogati gli articoli da 2 a 13, da 14 a 18 e 21 della legge 5 marzo 1961, n. 211.

È abrogato l'articolo 81 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 102.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ART. 103.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1962-1963, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Capitolo n. 1: proventi del traffico telefonico interurbano e delle soprattasse sulle conversazioni direttamente riscosse, lire 2 miliardi.

Spesa:

Capitolo n. 68: avanzo di gestione da versare al Tesoro, giusta il disposto dell'arti-

colo 26, ultimo comma, del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, lire 2.000.000.000.

(È approvato).

ART. 104.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-1963 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Capitolo n. 22: avanzo di gestione della Azienda di Stato per i servizi telefonici (articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2.000.000.000.

(È approvato).

ART. 105.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvederà con la maggiore disponibilità di cui all'articolo precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per ciò che riguarda la copertura, ripeto che resta inteso che gli emendamenti presentati non comportano alcun onere.

FRANCAVILLA. Vorrei esprimere il voto favorevole del nostro gruppo, tenendo conto che in questo momento non è possibile modificare in meglio il disegno di legge se non con gli emendamenti già concordati. Per cui, pur ritenendo che vi sono delle lacune nel disegno di legge stesso, pur ritenendo che esso debba essere migliorato nel prosieguo, noi pensiamo che debba essere subito approvato ed esprimiamo il nostro augurio che presto lo possa essere anche dall'altro ramo del Parlamento.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ringrazio gli onorevoli colleghi per avere così rapidamente voluto approvare tutti gli articoli di una legge così importante, a nome anche del Ministro, onorevole Russo.

SAMMARTINO. Mi sia consentito di esprimere un ringraziamento al Governo per la presentazione di questo disegno di legge che andiamo ad approvare. Finalmente circa 70.000 unità lavoratrici delle poste e delle telecomunicazioni potranno trovare in questo provvedimento la migliore soddisfazione an-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

che là dove non è stato possibile — per tante ragioni indipendenti dalla nostra volontà — venire incontro ad ulteriori esigenze.

Il nostro plauso va anche al Relatore, onorevole Canestrari, che da par suo ha sempre bene interpretato la volontà unanime del gruppo al quale egli e noi apparteniamo.

ARMATO. Desidero associarmi al ringraziamento anche a nome degli organizzati nei sindacati della C.I.S.L.

Senza minimamente sottrarre nulla al prestigio e all'autorità del Parlamento, mi pare che si possa sottolineare e prendere atto con soddisfazione come la X Commissione abbia proceduto alla rapida approvazione del disegno di legge. E ciò anche per merito della azione mediatrice, svolta dall'onorevole Terranova, tra gli interessi dei lavoratori e gli interessi dell'Amministrazione.

Questo è un buon esempio che ci auguriamo possa valere per altri settori, una volta che si riesca a stabilire una reciproca comprensione.

Gli interessi dell'Amministrazione sono stati ben tutelati in quanto si apre la prospettiva di poter utilizzare tutto il personale, evitando compartimenti stagni inutili. Da parte loro i lavoratori sono in grado di partecipare all'attività dell'azienda con i diritti e i doveri derivanti dal loro stato giuridico.

FABBRI. La dichiarazione di voto a nome del nostro gruppo è stata fatta da noi nella precedente seduta.

Ringrazio il Presidente della Commissione e l'onorevole Sottosegretario Terranova, il quale ha potuto constatare l'appoggio delle organizzazioni sindacali, così valevole nel preciso momento del contrasto tra sindacati e amministrazione; vorrei mettere in risalto questo spirito di collaborazione per risolvere questo annoso problema che da diversi anni era all'attenzione del Ministero.

Non solo voglio ringraziare l'onorevole Canestrari, che è stato il relatore, ma anche, se mi è permesso, oltre al Presidente, tutta la Commissione, perché così rapidamente si è giunti all'approvazione di questo disegno di legge sentito da cinquantasettemila lavoratori.

Vorrei pregare di inviare subito il disegno di legge al Senato per fare in modo che anche l'altro ramo del Parlamento lo approvi.

FRUNZIO. Onorevole Presidente, vorrò scusarmi se ruberò un solo minuto, ma sento il dovere di associarmi a questo unanime ringraziamento e di porre in risalto una cosa. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, attraverso l'amico carissimo onorevole Sottosegretario Terranova, ha predisposto un

provvedimento così importante, provvedimento che è stato approvato in brevissimo tempo con grande soddisfazione — e questo è il punto fondamentale — di tutta la categoria e di tutti i sindacati. Ciò sta a dimostrare l'intento che ha il Governo nel voler essere vicino ai lavoratori.

Noi ringraziamo il carissimo amico Canestrari, che mi pare sia stato, in questa Commissione, colui che ha portato la voce di tutti i lavoratori, e l'ha fatto non con una relazione retorica e lunga, ma con una relazione, a mio avviso, che veramente rispondeva ai sentimenti di tutti i lavoratori.

Ringrazio il Presidente. Proprio ieri l'ho sollecitato per altre proposte di legge da porre all'ordine del giorno in questo scorcio di legislatura.

Vorrei ringraziare anche il dinamico segretario della Commissione avvocato Paolucci, che certamente in questo periodo ha avuto un immenso lavoro che cerca, con tutte le sue possibilità, di portare a compimento. Ringrazio anche gli amici stenografi per il lavoro che hanno compiuto.

PETRUCCI. Esprimo tutta la gioia del mio cuore perché, finalmente, un provvedimento di questo genere viene incontro alle esigenze dei lavoratori che hanno sempre servito l'Amministrazione con alto spirito di sacrificio e con dedizione. Mi rallegro soprattutto con il Relatore, onorevole Canestrari, che veramente ha dato prova di grande attaccamento verso l'Amministrazione ed è stato acuto interprete delle necessità dei lavoratori.

CANESTRARI, *Relatore*. Ho l'onore di chiudere, quale Relatore, queste dichiarazioni di voto. Trovandoci alla fine della legislatura devo però fare una considerazione: questa nostra Commissione non è stata una Commissione parlamentare composta di appartenenti ai vari raggruppamenti politici, è stata una Commissione di fratelli e di amici carissimi. Quindi un grazie anche al nostro Presidente e all'onorevole Terranova che rappresenta il Governo. Auspico che il nostro Presidente si adoperi presso l'altro ramo del Parlamento perché questo disegno di legge venga approvato entro la prossima settimana.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato ad effettuare il coordinamento degli articoli ed emendamenti approvati.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti ed altri: Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti, Armato, Frunzio, Canestrari, Scalia, Zanibelli, Troisi, Pavan, Mattarelli Gino, Martoni, Bianchi Gerardo, Limoni, Gitti, Prearo: « Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni ».

La V Commissione (Bilancio), su richiesta del Sottosegretario onorevole Matteotti, ha deliberato di rinviare l'espressione del parere per consentire al Governo di acquisire ulteriori elementi di giudizio. Così stando le cose dobbiamo rinviare la discussione della proposta di legge alla prossima settimana.

ARMATO. Esprimo il mio rammarico per questo rinvio. Mi auguro che nella prossima seduta la proposta possa essere discussa e approvata. Desidero sottolineare che col nuovo testo che abbiamo presentato non ci sono oneri finanziari. Vorrei interessare il rappresentante del Governo affinché questa forma di concordato con l'E.N.P.A.S. possa avere la sanzione del Parlamento.

SAMMARTINO. Di fronte alla comunicazione pervenuta da parte della Commissione Bilancio non posso che piegarmi, facendo voti però che entro i primi giorni della prossima settimana il provvedimento possa tornare nella nostra Commissione per l'approvazione.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è d'accordo di procedere nella discussione non appena la V Commissione (Bilancio) darà il parere favorevole.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge n. 385 sarà ripresa quando sarà giunto il parere della V Commissione (Bilancio).

(Così resta stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (2480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo ».

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non si può approvare il testo originario della proposta di iniziativa dell'onorevole Durand de la Penne, giacché essa presenta notevoli lacune. La materia è stata oggetto di studio da parte di questo dicastero, il che ha portato alla redazione di un complesso di emendamenti che ho l'onore di presentare in questo momento.

DURAND DE LA PENNE. A mia volta presento degli emendamenti al testo originario della proposta di legge.

SCHIANO. Abbiamo sentito la relazione sulla proposta Durand de la Penne; abbiamo proposto degli emendamenti e discusso ampiamente. Il Governo ha presentato ora altri emendamenti. A me pare che sia necessario rinviare il seguito della discussione per poterli studiare. Penso che non siamo in condizioni di poter discutere. Anch'io ho interesse che la materia sia regolata, ma gli emendamenti devono essere distribuiti ed esaminati. Propongo che la proposta di legge sia posta all'ordine del giorno di una seduta della entrante settimana. Non è un rinvio *sine die*; si tratta di avere la possibilità di poter concretamente discutere.

ADAMOLI. Siamo in una situazione di fatto nebulosa, purtroppo. L'onorevole Durand de la Penne deve tener conto di ciò. Questa proposta di legge si è trascinata da parecchio tempo. Oggi siamo al limite della legislatura e la situazione è compromessa. D'altra parte, è un ordinamento giuridico che manca al nostro Paese, è una lacuna. Noi siamo d'accordo che si arrivi a questo ordinamento. Però, su che cosa discutiamo oggi? Il Governo è stato negligente.

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Mi perdoni, non occorre che insista.

ADAMOLI. C'è una proposta di legge di un deputato. Il Governo ha presentato proprio ora i suoi emendamenti.

Faccio una proposta molto precisa. Si nomini un Comitato ristretto che metta rapidamente a fuoco la situazione sulla proposta di legge dell'onorevole Durand de la Penne, sugli emendamenti presentati e quelli da presentare, e si arriverà a una conclusione.

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. A proposito della diligenza, ripeto che non si tratta di emendamenti, ma di un contributo di studio che avevo già sottoposto al relatore. Adesso entriamo nella fase formale.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

AMODIO, *Relatore*. Gli emendamenti sono qui, il testo è qui: lo possiamo leggere, articolo per articolo.

PRESIDENTE. Si potrebbe nominare un Comitato ristretto che esamini la proposta di legge con tutti gli emendamenti e proceda al coordinamento dei medesimi in un testo unitario, in modo che nella prossima settimana la proposta di legge stessa possa essere portata all'esame della nostra Commissione.

DURAND DE LA PENNE. Sono già quattro o cinque volte che questa proposta di legge viene in Commissione e il rappresentante del Governo è assente. Questa è una realtà. Se nominiamo anche un Comitato ristretto per esaminare gli emendamenti, evidentemente questa proposta di legge non sarà mai portata a termine. Diciamocelo chiaramente: non si vuole portare a termine questa proposta di legge.

ADAMOLI. Se nominiamo il Comitato ristretto, dobbiamo pregare la Presidenza di far trasmettere ai suoi componenti i testi per prenderne visione.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Io ritengo che dopo questo iter di studio, il Comitato ristretto rappresenti la via più rapida.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che sarà nominato un Comitato ristretto per l'esame ed il coordinamento degli emendamenti presentati.

(Così resta stabilito).

Mi riservo di nominare i membri del Comitato ristretto e di fissare al più presto la seduta di tale Comitato.

Il seguito della discussione della proposta di legge n. 2480 è rinviato ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie, ed il relativo personale » (4523).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Amodio, Armato, Babbi, Basile, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Concas, Degli Esposti, Fabbri, Fiumanò, Francavilla, Frunzio, Geffer Wondrich, Giglia, Landi, Mancini, Marchesi, Petrucci, Polano, Ravagnan, Reale Giuseppe, Romano Bartolomeo, Sales, Sammartino, Schiano, Sinesio, Spataro e Vidali.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI